



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL
COMMERCIO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ART. 1 – ISTITUZIONE

Per favorire la partecipazione dei cittadini nell'azione di governo locale a favore delle attività commerciali e produttive del territorio di Busto Garolfo, è istituita la Consulta Comunale per il Commercio e le Attività Produttive. Deve essere costituita entro 6 mesi dalla nomina della Giunta Comunale.

Della Consulta fanno parte commercianti, attività produttive e professionisti aventi sede operativa nel territorio comunale.

ART. 2 – FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella definizione di azioni, proposte e politiche di promozione e di sviluppo delle attività commerciali e produttive.
2. A tal fine, la Consulta, e/o viceversa, propone alla Giunta comunale:
 - a) progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative attinenti il settore del commercio e delle attività produttive segnalando anche opportunità di finanziamenti;
 - b) iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse presenti sul territorio, per una migliore fruizione e valorizzazione dell'offerta globale;
 - c) ogni altra misura utile alla soluzione dei problemi che ostacolano lo sviluppo della attività commerciali e produttive del territorio.
3. La Consulta, inoltre,
 - a) favorisce il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali;
 - b) fornisce, se richiesto dal Sindaco, pareri in merito a strumenti di programmazione di competenza comunale o sovracomunale, inerenti i campi di intervento della Consulta.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. La Consulta è composta da membri di diritto e da membri elettivi.
2. I membri di diritto, senza diritto di voto sono:
 - il Sindaco
 - l'Assessore delegato al Commercio.
3. I membri elettivi, con diritto di voto, sono:



- da un minimo di 5 ad un massimo di 8 rappresentanti di: commercianti, attività produttive e professionisti, aventi sede operativa nel territorio comunale.

4. La nomina dei componenti elettivi avviene a seguito effettuazione di n.2 riunioni, con unica convocazione e presiedute dall'Assessore delegato al Commercio e verbalizzate:
 - una prima riunione a carattere conoscitivo delle funzioni della Consulta e del relativo funzionamento durante la quale vengono raccolte le candidature per le elezioni;
 - una seconda riunione, a distanza di 15 giorni dalla precedente, per le votazioni e lo scrutinio.
5. La convocazione alla riunioni di cui al punto 4. avviene tramite apposito avviso generale, a firma del Sindaco e dell'Assessore delegato, pubblicato sul sito del Comune di Busto Garolfo. In tale avviso, riportante entrambe le date di svolgimento delle riunioni, verrà indicato l'indirizzo mail a cui sarà possibile indirizzare le candidature fino a due giorni prima dello svolgimento della seconda riunione.
6. La costituzione della Consulta avverrà tramite apposito decreto con il quale il Sindaco provvederà, sulla base della valutazione del verbale riportante gli esiti della votazione:
 - alla nomina dei predetti componenti elettivi;
 - all'individuazione del Presidente e del Vicepresidente, scelti tra i suddetti membri elettivi sulla base dei voti effettivamente ottenuti.
7. La seconda riunione di cui al punto 4. verrà effettuata a seguito registrazione delle Attività partecipanti a cui verrà fornita apposita scheda per effettuare la votazione. Sono ammesse fino ad un massimo di n.3 deleghe per ogni Attività presente.

La votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

Per ogni Attività presente alla riunione potrà essere effettuata una sola votazione in cui potranno essere indicati un numero massimo di 8 nominativi scelti tra i candidati.

Verranno individuati da un minimo di 5 ad un massimo di 8 soggetti che hanno ricevuto il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti verrà individuato il più anziano di età.

Per la validità della riunione di votazione devono essere presenti un numero di soggetti superiore o uguale al numero dei membri da eleggere.

Nel caso in cui la riunione non abbia validità o l'esito della votazione non consenta di individuare il numero minimo di membri elettivi (n.5), la nomina della Commissione sarà posticipata di n. 6 mesi, previo nuovo espletamento delle procedure di convocazione sopra riportate.
8. I componenti della Consulta cessano dalla carica con lo scioglimento del Consiglio Comunale in carica al momento della loro elezione.
9. Alla surroga dei componenti elettivi, venuti meno per qualsiasi motivo nel corso di durata della Consulta, provvede il Sindaco sulla base della graduatoria dei primi non eletti nell'originaria assemblea dei commercianti, attività produttive e professionisti aventi sede operativa nel territorio comunale ed in assenza attraverso la convocazione di una nuova assemblea.
10. Ai componenti degli organi della Consulta non è attribuito alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

ART. 4 – FUNZIONAMENTO

1. La Consulta si riunisce almeno 2 volte l'anno in uno dei locali degli immobili comunali, previa convocazione scritta ai membri stessi.



2. Essa è convocata dal Presidente su sua iniziativa, su richiesta del Sindaco, Assessore delegato, o di almeno un terzo dei componenti.
3. Per la validità delle sedute e delle decisioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri elettivi compreso quella del Presidente o del Vicepresidente.
4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità tra pareri contrastanti prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente.
5. Dopo tre assenze ingiustificate alle riunioni, da parte di un componente della Consulta, il Sindaco, sentito il parere della Consulta, potrà dichiararlo decaduto e sostituirlo con le modalità di cui al punto 9. dell'art.3.
6. In occasione della seduta della consulta il Presidente designa un componente quale segretario verbalizzante.
7. Il verbale della seduta, a cura del presidente, viene trasmesso ai membri della consulta ed alla segreteria generale del Comune per la sua archiviazione.
8. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare e relazionare, su invito del Presidente, del Sindaco o dell'Assessore delegato, esperti o tecnici del settore, rappresentanti di altri enti pubblici e/o associazioni.
9. Gli incontri della Consulta sono a porte chiuse fatta salva la possibilità, in capo al Presidente/Sindaco/Assessore delegato, di disporre apposite convocazioni per la trattazione di particolari temi specifici, con la partecipazione di tutti i commercianti, artigiani e professionisti aventi sede operativa nel territorio comunale.
10. La Consulta nell'esercizio della sua attività non può disporre spese né assumere impegni nei confronti di terzi in nome e per conto del Comune.